



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Luigi Sandirocco

**A. Calore, 'Cittadinanze' nell'antica Roma.
volume I. L'età regia, Torino, 2018**

Numero XII Anno 2019

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Camapania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciunglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Comitato dei Referees

F. Amarelli, A. Calore, R. Cardilli, D. Centola, A. Cernigliaro, G. Coppola, T. Dalla Massara, L. De Giovanni, I. Del Bagno, I. Fargnoli, V. Ivone, L. Labruna, P. Lambrini, A. Lovato, L. Maganzani, F. Mancuso, G. Matino, F. Mercogliano, A. Palma, F. Procchi, S. Puliatti, F. Reduzzi Merola, M. Robles, M. Squillante, A. Torrent, G.P. Trifone, A. Tucci, P. Ziliotto.

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro

Via R. Morghen, 181

80129 Napoli, Italia

Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attenta considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

**A. CALORE, 'CITTADINANZE' NELL'ANTICA ROMA.
VOLUME I. L'ETÀ REGIA, TORINO, 2018***

In un'epoca in cui il tema del diritto di cittadinanza investe trasversalmente ampi strati della popolazione, indipendentemente dalla valenza giuridica e dal retaggio storico, risulta stimolante per la riflessione e per la discussione l'articolato lavoro portato avanti dallo studioso Antonello Calore, con un'indagine approfondita sulle radici del concetto nell'esperienza della civiltà occidentale, e segnatamente in quel complesso sistema teorico-pratico che ha originato i codici moderni e si riflette in quelli contemporanei, tra analogie e diversità.

Il testo risulta dall'elaborazione dei corsi di diritto romano in argomento, che muovono sul binario delle cesure temporali (periodo arcaico, periodo successivo alla guerra sociale, periodo segnato dal provvedimento di Antonino Caracalla del 212) e dei caratteri soggettivi che determinavano la configurazione tipologica del *ius civitatis* (p. VII). Una brevissima prefazione (pp. VII-VIII) conduce alla disamina tematica (pp. 20-69) passando da un'introduzione (pp. 7-17) ben strutturata; particolarmente interessante, poi, l'appendice con testo a fronte di passi di Dionigi di Alicarnasso (pp. 73 e 77-81)¹, Tito Livio (pp. 74 e 82-84)², Cicerone (pp. 75-76)³, oltre a schemi sugli ordinamenti centuriati (pp. 85-86)⁴ e a cartine esplicative su Roma nell'età dei re (p. 87) e

*Segnalazione bibliografica non sottoposta a Referat.

¹ Dion. 2.15.4 e 4.15-16-17-18 (*Le antichità romane*, a cura di F. Donati, G. Pedullà, Torino, 2010).

² Liv. 1.8.5-6 e 1.42.4-5 e 43 (*Storie*, a cura di L. Perelli, Torino, 1974).

³ Cic. *rep.* 2.22.39-40 (*Repubblica*, a cura di F. Nenci, Milano, 2016).

⁴ Dion. 4.16-17; Liv. 1.43 (P. FRACCARO, *Opuscula*, IV, Pavia, 1975, 39-40).

tra VIII e VI sec. a.C. (p. 88)⁵, nonché in età romulea (p. 89), che sono d’ausilio a un inquadramento più completo delle tematiche trattate.

L’autore precisa da subito che la visione moderna dei concetti di *ius soli* e *ius sanguinis* è più dogmatica, formalistica e fuorviante rispetto all’esperienza storica dello *ius civitatis*, invece più sfumata, poiché la cultura giuridica romana⁶ privilegiava definizioni concrete che si estrinsecavano in differenti cittadinanze sulle quali Roma operava a fini politici e di equilibri interni. Non abbiamo dunque un sistema rigido, quanto piuttosto flessibile e variegato, nel quale lo studioso si proietta in una delineazione critica *ab origine*.

Secondo la definizione di Azzariti, la cittadinanza è il legame giuridico fondamentale tra l’individuo e la comunità politico-sociale di riferimento, in quanto strumento per la consociazione dei rapporti civili, che possiede per sua natura un equilibrio variabile parametrato alle culture e ai tempi⁷. Chi è nello Stato-nazione gode di una posizione identitaria, la cittadinanza appunto⁸, rispetto a chi invece è al di fuori⁹, secondo la tendenza a dare a essa lo *status* di appartenenza¹⁰ e una determinata sfera di capacità. Lo Stato-nazione è il riflesso aggregante di un insieme di valori nei

⁵ *La leggenda di Roma*, a cura di A. Carandini, II, Milano, 2006, fig. 23.

⁶ Sul punto, in particolare, si rinvia a A. CALORE, *La romanistica italiana dal 1945 al 1970: tra storia e dogmatica*, in *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, a cura di L. BROCCHI, M. BRUTTI, Torino, 2016, 123-127; R. ORESTANO, *‘Diritto’. Incontri e scontri*, Bologna, 1981, 115-143.

⁷ G. AZZARITI, *La cittadinanza. Appartenenza, partecipazione, diritti delle persone*, in *Diritto pubblico*, 2, 2011, 45.

⁸ L. BACCELLI, *Cittadinanza e appartenenza*, in *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, a cura di D. ZOLO, Roma-Bari, 1999, 132; L. BONANATE, *Anarchia o democrazia. La teoria politica internazionale del XXI*, Roma, 2015, 77-79.

⁹ J. KRISTEVA, *Stranieri a se stessi*, Roma, 2014, 102.

¹⁰ In argomento, in particolare, si richiama G. MANCINI, *Cittadinanza e ‘Status’ negli antichi e nei moderni*, Pescara, 2009, 91 ss.

quali l’individuo si riconosce e nei quali viene immesso dalla sovranità statale, attraverso la lingua, la cultura, il diritto, il territorio e a volte persino il credo religioso, nell’insieme di tutele e di vincoli e per partecipazione. Le radici del fenomeno vengono fatte risalire dall’autore alla concezione di Aristotele della *politeía*, ovvero l’ordinamento della città-stato¹¹, che prevedeva un ventaglio di posizioni soggettive e in senso positivo richiedeva la partecipazione all’amministrazione della giustizia e del governo. La figura del cittadino non emerge dalla massa indistinta ma da una massa ristretta, aristocratica, che incarna il rapporto politico tra l’individuo e la sua capacità di rivestire cariche pubbliche, e quindi di determinare gli indirizzi della comunità. Ulteriori e significative tappe sono rappresentate dalla concezione della scienza politica della teoria della partecipazione alla forma di Stato (come all’epoca della Rivoluzione francese) e alla costruzione degli Stati nazionali ottocenteschi, attraverso partecipazione e appartenenza¹², con il cittadino parte attiva dell’ordinamento ed espressione di una soggettività estesa in maniera orizzontale e non più verticale come in epoca aristotelica. La teorizzazione del modello di cittadinanza attraverso il rapporto simbiotico tra partecipazione e appartenenza mostra i suoi limiti nella seconda fase del Novecento, quando il rapporto tra individui e comunità si allarga a fenomenologie storiche, politiche e sociali più vaste e meno confinabile in schemi rigidi¹³. Lo Stato-nazione, pur non scomparso, si è rimodulato incentrandosi sulla cosiddetta «utilità quantificabile», secondo la definizione coniata da Balibar¹⁴. Calore sintetizza tre aspetti – la

¹¹ Arist. *Pol.* 1252a-1253a, 1274b 35-40, 1253a 1-5.

¹² In argomento, in particolare, cfr.: E. GROSSO, *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento*, Padova, 1997, 42.

¹³ S. BOUMAMA, *Nationalité et citoyenneté: le divorce inévitable*, in *La citoyenneté dans tous ses états. De l’immigration à la nouvelle citoyenneté*, Paris, 1992, 145-170.

¹⁴ É. BALIBAR, *Cittadinanza*, Torino, 2012, 135-136.

globalizzazione dell’economia e dell’informazione, la fine della Guerra fredda e l’intensificarsi dell’ingerenza delle istituzioni sovranazionali – per approdare all’ipotesi di un nuovo concetto di cittadinanza, frutto di una continua rielaborazione nel tempo degli antichi modelli, in particolar modo quelli greco-romani. La tipologia idealizzata del concetto di cittadinanza è stata individuata dalla filosofa del diritto svedese Patricia Mindus nell’esperienza giuridica romana che va dalla Repubblica all’impero, perché quella che «meglio caratterizza l’esperienza romana è di muovere da una concezione più prettamente politica della cittadinanza per sfociare nell’idea che ‘cittadinanza’ significhi l’iscrizione amministrativa della sudditanza all’impero» (p. 15)¹⁵.

Il percorso a ritroso viene effettuato da Calore nel cuore del saggio, con una quadripartizione che muove le linee di sviluppo dall’etimo di *civitas*, ne puntualizza gli aspetti, affronta la complessa tematica giuridica dentro il quadro storico della formazione dell’aggregato urbano di Roma e della sua affermazione come città, ovvero tra VIII e V secolo a.C. Il termine *civitas*¹⁶ è complementare a quello di *urbs*, con l’addentellato dell’elemento antropologico all’insieme di case e vie¹⁷. La comunità ha tra i suoi requisiti quelli dell’organizzazione nel consorzio delle persone dove si esprime la

¹⁵ P. MINDUS, *Cittadini e no. Forme e funzioni dell’inclusione e dell’esclusione*, Firenze, 2014, 104.

¹⁶ Il significato di *civitas* si ritrova nella giurisprudenza classica: Marc. 3 *inst.* D. 1.8.6.1; Mac. 1 *app.* D. 2.8.15.1; Ulp. 9 *ad ed.* D. 3.3.17; Paul. 21 *ad ed.* D. 6.3.1; Paul. 1 *man.* D. 8.3.38; Paul. 19 *ad ed.* D. 9.3.6; Ulp. 34 *ad ed.* D. 25.3.1.2; Paul. 12 *resp.* D. 28.2.25.1.

¹⁷ La definizione ciceroniana su *urbs* e *civitas* (Cic. *Sest.* 91; Cic. *rep.* 1.26.41-42; 1.37.58 e 3.31.43) è ripresa da Isidoro di Siviglia, il quale distingue ciò che è fuori da ciò che è dentro le mura: «*inter urbem et civitatem ita distinguit Cicero, ut urbem moenia civitatis significent, civitas incolas urbis*» (Isid. *Hisp. diff.* 1.587).

posizione dell’individuo. In un testo di Gellio¹⁸, il filosofo Favorino (che visse nella prima metà del II secolo) testimonia di apprendere da Verrio Flacco (I sec.) i tre significati di *civitas*: aggregato urbano, comunità (*ius omnium cives*) e collettività. L’accezione più prossima al concetto moderno di cittadinanza risulta essere appunto quel che Cicerone definiva l’insieme di persone, la *societas*, tenute assieme dallo *ius* per il raggiungimento dell’*utilitas publica*¹⁹: i *cives* costituiscono così quelle entità che *civitates appellantur*²⁰. Seneca estende la definizione a un’entità collettiva autonoma: *reges saeviunt rapiuntque et civitates longo saeculorum labore constructas evertunt ut aurum argentumque in cinere urbium scrutentur*²¹.

La scienza giuridica, come focalizza Calore, attribuisce tra II e III secolo al lemma *civitas* il significato di un insieme di cittadini al centro di interrelazioni giuridiche: Gaio²² attribuisce allo *ius* che un popolo si dà l’aspetto identitario dei cittadini della *civitas*, concetto ribadito e riprecisato da Papiniano²³. È il diritto a determinare la qualità degli individui che vivono nell’*urbs* trasformandola in *civitas*, di cui sono *cives*²⁴. L’appartenenza è graduata in una serie di privilegi, come non manca di far rilevare l’autore differenziando l’esperienza greca da quella romana. Due ulteriori e sintetiche puntualizzazioni fanno da premessa alla formazione di Roma: l’elemento geopolitico che ne accompagna l’espansione, la marginalità numerica della popolazione che godeva

¹⁸ Gell. 18.7.5. Cfr. B. ALBANESE, *Le persone nel diritto private romano*, Palermo, 1970, 171 nt. 1.

¹⁹ Cic. *rep.* 1.32.49.

²⁰ Cic. *rep.* 6.13.13.

²¹ Sen. *de ira* 3.33.1.

²² Gai *inst.* 1.1.

²³ Pap. 9 *resp.* D. 34.5.2.

²⁴ B. ALBANESE, *le persone*, cit., 171.

della pienezza dei diritti legati alla cittadinanza e che ne faceva un’oligarchia cittadina²⁵.

Il periodo regio, anche per quanto concerne il concetto della cittadinanza, è avaro di fonti documentali così come moltissimi aspetti inerenti le origini di Roma, permeati di miti, leggende, distorsioni, abbellimenti²⁶. Discernere il vero dal verosimile su fondazione e consolidamento è dunque impresa ardua, non solo per lo storico ma anche per il giurista, accomunati dallo sforzo di costruire scientificamente una verità d’insieme²⁷. Calore si produce, quindi, in un breve *excursus* storico-letterario²⁸ sul fenomeno dell’*oppidum* nel quale si instaura un sistema di correlazione ordinata tra *familiae* e *gentes* che si cementa nel *iuris consensu*. Una condivisione primigenia di *mores antiqui* nei quali *res stat romana virisque*²⁹. La costruzione mitologica individua in Romolo il fondatore della struttura civica di Roma sui tre pilastri delle tribù

²⁵ Sul punto, in particolare, cfr.: L. PEPPE, ‘Civis Romana’. *Forme giuridiche e modelli sociali dell’appartenenza e dell’identità femminili in Roma antica*, Lecce, 2016, 59.

²⁶ In argomento, in particolare, cfr.: E. GABBA, *Problemi di metodo per la storia di Roma arcaica*, in *Introduzione alla storia di Roma*, Milano, 1999, 13-26; A. BRELICH, *Nascita dei miti*, in *Studi materiali di storia delle religioni*, XLII, Brescia, 1973-6, 7 ss.; A. CARANDINI, *Introduzione a La leggenda di Roma*, I, Milano, 2006; ID., *La nascita di Roma*, Torino, 1997; ID., *Remo e Romolo. Dai rioni dei Quiriti alla città dei Romani*, Torino, 2006.

²⁷ C. AMPOLO, *La città riformata e l’organizzazione centuriata. Lo spazio, il tempo, il sacro nella nuova realtà urbana*, in *Storia di Roma*, 1, 231.

²⁸ L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna, 2014, 28 ss.

²⁹ *Enn. ann.* 367.

dei Tities, Ramnes e Luceres³⁰, a loro volta sviluppati nelle trenta *curiae* (dieci per tribù) e nelle trecento *decuriae* (dieci per ogni curia)³¹.

La ricostruzione di Calore denota anche in questa fase una marcata perizia nell’addentellare gli elementi, di corroborarli con le fonti e di metterli in relazione logica, persino mantenendo una linea austera di sviluppo narrativo che rimanda alla bibliografia di approfondimento (pp. 38-44). Il processo di crescita e aggregazione per guerre e accordi, sia in senso di mobilità verticale sia orizzontale, determina il costituirsi di una comunità con meccanismi di potere e di governo nei quali essa stessa si riconosceva, e quindi in un ordinamento. La sua strutturazione non può essere disancorata dall’elemento familiare incentrato sulla *potestas* del *pater familias* quale aspetto fattuale e «autonomo della *civitas*» (p. 36)³², verso cui non poteva porsi in maniera antagonista. Nella *civitas* si accedeva per motivi di sangue ma altresì per accoglienza nella comunità gentilizia. La cittadinanza, riassume Calore tirando i diversi fili del discorso, nella fase iniziale dell’esperienza di Roma non è una figura monolitica e statica, quanto piuttosto modulare e dinamica, per di più con un’apertura allo straniero che a ogni modo non risponde a un criterio di eguaglianza partecipativa, che rimane appannaggio dell’oligarchia gentilizia, del patriziato e successivamente della *nobilitas*.

³⁰ A queste tre, cosiddette ‘genetiche’ di origine romulea, se ne aggiungeranno in seguito quattro urbane (Varr. *l. l.* 6.16.89) e poi 15 rustiche (Liv. 1.43.13; Dion. 4.14.1-2).

³¹ Varr. *l. l.* 5.9.55; Dion. 2.7.2-3; 2.35.6; 2.46.2; Liv. 1.13.5 e Plut. *rom* 14; Gell. 15.27.5; Serv. *aen.* 5.560.

³² L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La costruzione del diritto privato romano*, Bologna, 2016, 29-40; E. DE RUGGIERO, *Il diritto di cittadinanza romana*, in *Rend. Acc. Lincei, Class. scienze mor. stor. e filol.*, I, serie III, Roma, 1877, 6; A. MOMIGLIANO, *Le origini di Roma*, in *Roma arcaica*, Firenze, 1989.

Tra il VI e il V secolo a.C. l'autore identifica quella che definisce la svolta della città, ovvero il costituirsi di un autentico spazio urbano non solo sul piano politico-istituzionale ma anche fisico-amministrativo, portando al consolidamento e all'egemonia grazie all'«espansione geografica e demografica continua»³³. La città assorbe, nella sua concettualità, l'organizzazione delle *gentes*, attraverso «l'espressione di una comunità cittadina unitaria»³⁴, e in questa fase si realizza l'opera di sintesi tra gli elementi che identificano una realtà istituzionale plurisecolare. La riforma di Servio Tullio (*politeuma*³⁵) esalta la centuria³⁶ sul censo nei tre aspetti nevralgici dell'assetto militare, del rapporto con la terra e dell'ordinamento della *civitas*, che è ciò che più interessa in riferimento al governo della città³⁷. Ma tale riorganizzazione istituzionale ha nel fondo una *ratio* militare, poiché la centuria, *exercitus urbanus*³⁸, assicurava gli uomini all'esercito³⁹. Calore sintetizza la riforma serviana nel disegno di dividere i cittadini in forza del prestigio e della ricchezza (nuovo decisivo parametro per la partecipazione alla vita cittadina), ovvero *dignitas* e *fortuna*⁴⁰, requisiti che sarebbero emersi dall'istituzione del censimento⁴¹. La mescolanza nella comunità porterà quindi concettualmente il

³³ C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, Roma, 1976, 5.

³⁴ F. SERRAO, *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma*, Napoli, 2006, 73; J.C. RICHARD, *La population romaine à l'époque archaïque: sa composition, son évolution, ses structures*, in *Roma arcaica e le recenti scoperte archeologiche: giornate di studio in onore di U. Coli*, Milano, 1980, 38.

³⁵ Dion. 4.16.2.

³⁶ Il sistema centuriato viene avviato con il periodo etrusco dell'età regia.

³⁷ Dion. 4.15-16 e Liv. 1.42.4-5 e 43.

³⁸ Varr. *l. l.* 6.8.93.

³⁹ E. LO CASCIO, *Il 'census' a Roma e la sua evoluzione dall'età 'serviana' alla prima età imperiale*, in *Mélanges de l'École française de Rome*, 113, 2001, 565-603.

⁴⁰ Liv. 1.42.4.

⁴¹ Liv. 1.42.5.

termine di *populus Romanus* proprio della Repubblica, ma che ritroviamo in incubazione in età regia. «L’espressione *civis Romanus* – così Orestano – indicava l’essere membro di quella comunità a cui ciascuno partecipava con diritti che nessuno poteva far venir meno e che con termine unificante era definito *populus*»⁴²; per Leo Peppe «molto probabilmente, è intorno all’inizio della Repubblica che “*populus*” comincia ad essere l’intero insieme dei *cives*, la “totalità dei cittadini”»⁴³. L’interpretazione logica delle formule rituali e giuridiche d’epoca regia porta comunque l’autore a ritenere che la totalità dei cittadini non possa essere ricondotta al significato primigenio della parola *populus*: nonostante indichi una pluralità identitaria non può coincidere con l’insieme organizzato dei *cives*, espressione invece dell’entità in armi della collettività⁴⁴. *Quirites* (termine anteriore a *populus*) indicava insomma i componenti della comunità curiata⁴⁵, mentre *Romani* (*populus Romanus*) è il lemma che designa i membri dell’esercito.

L’assorbimento di *populus* per indicare la comunità nel suo complesso e non solamente la sua componente militare avviene nel periodo dei Tarquini con la progressiva fusione del ruolo dell’esercito con il ruolo politico, processo avviato dalla riforma serviana: si diventava *civis* perché si partecipava all’esercito⁴⁶. Le trasformazioni avviate durante la monarchia etrusca e l’allargamento del numero e della composizione delle tribù hanno

⁴² R. ORESTANO, *Il ‘problema delle persone giuridiche’ in diritto romano*, Torino, 1968, 206.

⁴³ L. PEPPE, ‘*Civis Romana*’, cit., 46.

⁴⁴ In argomento, in particolare, cfr.: A.L. PROSDOCIMI, *La Roma ‘Tarquina’ nella lingua: forme e contenuti tra il prima e il dopo*, in *La grande Roma dei Tarquini*, a cura di M. Della Fina, Orvieto, 2010, 408; P. DE FRANCISCI, ‘*Primordia civitatis*’, Roma, 1959, 736.

⁴⁵ G. PRUGNI, ‘*Quirites*’, in *Athenaeum*, 65, 1987, 133 e 136.

⁴⁶ Liv. 1.43.10.

un’impronta di territorialità che non rispondeva più all’assetto delle *gentes* quanto piuttosto alla proprietà della terra; le tribù identificavano quindi anche una ripartizione amministrativa, sia in funzione della proprietà fondiaria, sia di leva militare, sia di tassazione (tribù/*tributum*). Per essere *civis*, pertanto, il requisito dell’appartenenza alla *gens* inizia a scolorire a tutto favore della ricchezza legata al rapporto con la terra. Roma è già diventata la più grande città del Lazio e una delle più notevoli dell’Italia⁴⁷, aperta all’esterno, in cui il concetto di cittadinanza da un lato consolidava il senso identitario di appartenenza, dall’altro esercitava un’attenzione e un’attrazione verso lo straniero. Il *civis* era sì tale per *ius sanguinis*, ma poteva diventarlo per la partecipazione alla *civitas* grazie al coinvolgimento diretto nelle istituzioni o per l’appartenenza a una determinata classe. Calore ne conclude che il moderno concetto di appartenenza del cittadino allo Stato non è sufficiente a delineare con chiarezza fenomenologia, ambito d’applicazione e sfumature della *civitas romana* dell’epoca arcaica. Il suo saggio si pone, quindi, in posizione chiarificatrice, unendo concettualità a esplicazione, con un’interessante sintesi tematica e argomentativa che non solo non risente dell’asciuttezza, ma che anzi vivifica la materia sia nelle linee di sviluppo sia nel robusto supporto delle fonti, giuridiche, storiografiche e letterarie. Aggiunge, pertanto, un apprezzabile contributo al raffronto tra concetto arcaico e concetto moderno sulla cittadinanza.

LUIGI SANDIROCCO

Professore aggregato

Diritto Romano e Diritti dell’Antichità

Università degli Studi di Teramo

E-mail: lsandirocco@unite.it

⁴⁷ C. AMPOLO, *La città riformata*, cit., 232-233.

